



COMUNE DI BELLUNO

## ORDINANZA n. 261 del 28/09/2018

**OGGETTO:** MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
DAL 1 OTTOBRE 2018 FINO AL 31 MARZO 2019.

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per attivare interventi a protezione della salute umana dalle polveri sottili (PM10) pari a 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da Arpav su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno fanno aumentare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva – superano il valore limite di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da Arpav presso la stazione fissa di Parco Città di Bologna evidenzia il superamento del valore obiettivo annuale per la protezione della salute umana del benzo(a)pirene, inquinante ritenuto cancerogeno per l'uomo e derivante per lo più dagli impianti di riscaldamento a biomassa;

#### Considerato che:

- con D.C.R. n. 90 del 19 aprile 2016 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale Veneto di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori inquinanti;
- in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia comporterebbe in futuro oneri economici di entità rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;
- con D.G.R.V. n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento previste nell' ”Accordo Padano” da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da Arpav e nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:
  - combustione di biomassa per il riscaldamento civile;
  - trasporti;
  - agricoltura;
- in data 6 settembre 2018 si è riunito il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, incontro tra la

Regione Veneto e le Amministrazioni Provinciali e locali, finalizzato alla illustrazione dei provvedimenti minimi da applicare sulla base delle misure temporanee omogenee individuate dal “Nuovo Accordo Bacino Padano”;

- il territorio del Comune di Belluno ricade nell’ambito di applicazione del suddetto accordo;

#### **Rilevato che:**

- le misure temporanee ed omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto e nel dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

livello di allerta 0 – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) della concentrazione di PM10;

livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, del valore del valore limite giornaliero ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni antecedenti;

- la stazione di riferimento per il Comune di Belluno è Parco Città di Bologna;

- al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso Arpav invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

#### **Visti:**

- il D. Lgs. 155/2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE” relativa alla qualità e ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”
- il D.P.R. N. 74/2013 “Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a e c del D. Lgs., 192/2005”, in particolare l'art. 5 comma 1;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali”;
- il D.M. 7 novembre 2017, n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”
- l'art. 33 della L.R. 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e ss.mm.ii.;
- l'art. 50 e l'art. 107 del D. Lgs. Del 18/08/2000 n. 267 “T.U.E.L.”;

## **ORDINA**

**Nel periodo dal 1 ottobre 2018 fino al 31 marzo 2019:**

1. **il divieto** di spargimento di liquami zootecnici (non letami);
2. **la limitazione della temperatura** misurata (intesa come media aritmetica delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
  - a  $17^\circ\text{C}$  (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
  - a  $19^\circ\text{C}$  (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4,

c. 5 del D.P.R. 74/2013);

3. **il divieto** di effettuare combustioni all'aperto (previste ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;
4. **il divieto** di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;
5. in caso di **allerta 0 – verde**:
  - **il divieto** di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno **per la classe 2 stelle** con riferimento al DM 186/2017;
  - **l'istituzione** (oltre a quanto già previsto al punto 4) di misure di limitazione della circolazione stradale secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

<b>Giorni</b> dal lunedì ÷ al venerdì	
<b>Orario</b> 8:30 -18:30	<b>Orario</b> 8:30 - 18:30
<b>Blocco della circolazione autovetture private</b>	<b>Blocco della circolazione veicoli commerciali</b>
BENZINA euro 0 + 1  DIESEL euro 0 + 1 + 2 + 3	DIESEL euro 0 + 1 + 2 +3
<b>Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli</b> euro 0 a due tempi	
<b>Periodo di applicazione</b> dal 1-10-2018 al 14-12-2018 e dal 7-1-2019 al 31-3 2019	
<b>Ambito di applicazione</b> secondo previsioni del punto 8	
<b>Esclusioni e Sospensione</b> quelle previste ai punti 9 e 10	

6. in caso di raggiungimento del livello di **allerta 1 – arancio**:
  - **il divieto** di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 3 stelle** con riferimento al DM 186/2017;
  - **il divieto** (oltre a quanto già previsto al punto 3) di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto: falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento;
  - **l'istituzione** (oltre a quanto già previsto al punto 4) di misure di limitazione della circolazione stradale secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

<b>IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO VERDE</b>
<b>Giorni</b> dal lunedì ÷ alla domenica
<b>Orario</b> 8:30 -18:30
<b>Blocco della circolazione autovetture private</b> DIESEL euro 4
<b>Periodo applicazione</b> giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 µg/m <sup>3</sup> concentrazione PM10
<b>Durata applicazione limitazioni</b>  <i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)
<b>Ambito di applicazione</b> secondo previsioni del punto 8
<b>Esclusioni e Sospensione</b> quelle previste ai punti 9 e 10

7. In caso di raggiungimento del livello di **allerta 2 – rosso**:

- **il divieto** di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle** con riferimento al DM 186/2017;
- **il divieto** (oltre a quanto già previsto al punto 3) di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto: falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento;
- **l'istituzione** (oltre a quanto già previsto al punto 4) di misure di limitazione della circolazione stradale secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

<b>IN AGGIUNTA A QUELLE PREVISTE AL LIVELLO ARANCIO</b>
<b>Giorni</b> dal lunedì alla domenica
<b>Orario</b> 8:30 - 12:30
<b>Blocco della circolazione veicoli commerciali</b> DIESEL euro 4
<b>Periodo applicazione</b> giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 µg/m <sup>3</sup> concentrazione PM10
<b>Durata applicazione limitazioni</b>  <i>inizio:</i> a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì) <i>termine:</i> da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)
<b>Ambito di applicazione</b> secondo previsioni del punto 8
<b>Esclusioni e Sospensione</b> quelle previste ai punti 9 e 10

#### 8. Territorio interessato dalle disposizioni dell'ordinanza

Le disposizioni, di cui sopra, si applicano all'intero territorio del comune di Belluno, fatta eccezione per le limitazioni alla circolazione veicolare, le quali si applicano nel centro abitato, come delimitato dalla cartografia allegata.

#### 9. Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13 comma 4, della L.R. 24/2006, i seguenti veicoli:

- a) veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL, gas metano o miscele gasolio/metano o gasolio/GPL;
- b) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli a emissione nulla (motore elettrico);
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi, autovetture in servizio di noleggio con conducente e altre forme di trasporto collettivo organizzato;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n.503) esclusivamente se utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap o veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi patologie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- h) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni - compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello

Stato, della Protezione civile e della Croce Rossa Italiana;

- i) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- j) veicoli degli ospiti di alberghi e altre strutture ricettive situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) "autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada, comma 1 lett f) e g) e motoveicoli di cui all'art. 53 del Codice della strada comma 1, lett. f) e g) ;
- o) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci nonché alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lett. c) del Decreto Lgs. 285/1992 esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: 04:00/11:00 - 15:00/16:00;
- p) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni e limitatamente al percorso necessario;
- q) veicoli di donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
- r) veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del D. Lgs 285/92;
- s) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- t) autovetture targate CD e CC;
- u) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- v) veicoli dei operatori commerciali che operano negli spazi del Piano del Commercio su aree pubbliche;
- w) veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso di prodotti deperibili, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- x) veicoli adibiti a servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla Direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- y) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;

Sono previste, inoltre, **ulteriori eccezioni** da documentare mediante apposita autorizzazione:

- z) veicoli per recarsi a cerimonie nuziali o funebri, battesimi, comunioni, o cresime;
- aa) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, con a bordo prenotazione o attestazione dell'avvenuta prestazione medica, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare

successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

ab) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale; nel caso che i veicoli siano dei volontari che operano per conto delle suddette associazioni, è necessaria attestazione dell'associazione riportante i dati del prestatore d'opera, gli orari e la località dove lo stesso presta la propria attività;

ac) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

ad) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione, nonché di autodichiarazione attestante l'impossibilità all'utilizzo di mezzi pubblici;

ae) veicoli utilizzati da società sportive, dagli atleti partecipanti a manifestazioni sportive, direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell'evento sportivo lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti.

Costituisce titolo autorizzatorio un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale che ne facciano richiesta (come stabilito dall'art. 11 , D.Lgs n. 285/1992 “ Nuovo codice della strada”).

## 10. Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

### INVITA

- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute, **in particolare quando le concentrazioni degli inquinanti atmosferici sono superiori ai limiti consentiti**, limitando l'attività all'aperto ed evitando di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
- le attività commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico;
- a revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati
- ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

### SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981, ad eccezione dei divieti di circolazione veicolare sanzionati ai sensi del Codice della Strada

### **DISPONE INOLTRE CHE**

il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio, sito comunale;

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale;
- USL competente per territorio;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

**Sottoscritta dal Sindaco**  
**MASSARO JACOPO**  
**con firma digitale**




#### **Allegati:**

- cartografia






# LEGENDA

## VIABILITA'

-  STRADA STATALE
-  STRADA REGIONALE
-  STRADA PROVINCIALE
-  STRADA COMUNALE
-  INTERSEZIONE A ROTATORIA

## SERVIZI PUBBLICI SOVRACOMUNALI

-  PARCHEGGI COMUNALI PRINCIPALI
-  STAZIONE F.S., AUTOSTAZIONE
-  OSPEDALE

## AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LIMITAZIONE

-  AREA DI APPLICAZIONE
-  CORRIDOI DI DEROGA

